



COMUNE DI JESOLO
Provincia di Venezia


**Valutazione di Incidenza
Ambientale (V.Inc.A.)**

**Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica
dei fiumi SILE e CAVETTA (nuovo piano)**

Norme tecniche di attuazione

Allegato

3



SINDACO	Valerio Zoggia
SEGRETARIO GENERALE	Dott. Francesco Pucci
PROGETTISTA	Dott. Gianni Favaretto
GRUPPO DI PROGETTAZIONE	Arch. Daniela Vitale Geom. Albino Zangrando Per. Inf. Riccardo Vignotto
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A.)	
RESPONSABILE	Prof. Giovanni Campeol
GRUPPO DI VALUTAZIONE	Arch. Lorella Biasio Arch. Sandra Carollo Dott. Urb. Riccardo Para Dott. Davide Scarpa Dott. Paolo Turln - BIOPROGRAMM

INDICE

Premessa

Art.1 – Norme generali

Art. 2 – Oggetto ed ambito di intervento

Art. 3 – Natura e finalità del Piano

Art. 4 – Elaborati che compongono il Piano Particolareggiato

Art. 5 – Validità

Art. 6 – “Manufatti afferenti alle acque” descrizione e distanze

Art. 7 – Soggetti legittimati alle richieste

Art. 8 – Permesso di Costruire- Agibilità

Art. 9 - Contributo di costruzione

Art. 10 - Zona riservata al Comune di Jesolo

Art. 11 – Efficacia – limiti di applicazione

Premessa

Il nuovo Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti documenti:

- la Valutazione d'Incidenza Ambientale "Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei fiumi Sile e Cavetta", Comune di Jesolo (Ve) che funge da Relazione al Piano.
- lo Studio di incidenza Ambientale "Piano di ampliamento del numero di bilance da pesca nel fiume Sile nell'ambito del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica dei fiumi Sile e Cavetta";
- Documentazione, Norme Tecniche e Cartografie.

La Valutazione di Incidenza Ambientale ha reso possibile l'individuazione dei tratti di sponda fluviale, indicati nelle tavole 7.1, 7.2, 7.3, idonei all'installazione dei diversi manufatti oggetto di piano.

Il criterio generale adottato ha perseguito lo scopo di tutelare l'integrità delle più estese e più ampie formazioni di canneto, a garanzia dell'habitat stesso e della tranquillità delle specie nidificanti.

In base a tale criterio, di carattere generale, sono stati definiti i seguenti parametri di zonizzazione:

Larghezza canneto	Manufatti permessi
Oltre 20 m	Nessuno
Tra i 10 e i 20 m	Bilance
Meno di 10 m	Bilance e pontili
Canneto assente	Attracchi, Bilance, pontili e cavane

La zonizzazione derivante dall'applicazione di tali parametri:

- evita la distruzione e frammentazione del canneto nelle sue parti più estese (oltre i 10 m di larghezza);
- impedisce il disturbo antropico alle nidificazioni;
- evita la compromissione della continuità ambientale (frammentazione) per le porzioni di canneto che fungono da corridoio ecologico (entro i 10 m di larghezza).
- i canneti potranno essere oggetto di interventi di taglio in relazione alle necessità di navigazione ed alla sicurezza delle opere idrauliche da parte del Genio Civile di Venezia o da Enti e/o persone autorizzate dallo stesso.

Inoltre, al fine di non superare la soglia di carrying capacity della risorsa ittica, è stato redatto uno Studio di incidenza specialistico¹ che ha individuato il numero massimo di nuove bilance che possono funzionare contemporaneamente.

Detto numero è pari a dodici.

Tale studio, infatti, ha raggiunto il seguente esito:

¹Studio di incidenza Ambientale "Piano di ampliamento del numero di bilance da pesca nel fiume Sile nell'ambito del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica dei fiumi Sile e Cavetta", Bioprogramm, 2009

“... la proposta di ridurre il numero di bilance al numero complessivo di 12 escluse quelle esistenti e la misura mitigativa prevista che vieta la cattura di specie di interesse comunitario, sono in grado di eliminare o comunque di ridurre in termini di non significatività le potenziali incidenze individuate in fase di screening su ognuno dei potenziali bersagli individuati.”

La localizzazione spaziale delle bilance, lungo il tratto del fiume Sile oggetto del presente piano, è frutto dei seguenti criteri:

- accessibilità e disponibilità di spazi di servizio (ad esempio parcheggio per auto);
- distanza funzionale tra manufatti;
- distanza dall'ambito lagunare;
- omogeneità distributiva lungo il fiume Sile;
- interferenza con il paesaggio lagunare.

Art. 1 –Norme generali

In seguito all'entrata in vigore della Variante di Adeguamento al Piano di Area della Laguna ed Area veneziana e di adeguamento alla L.R. 05.03.1985 n.24 e Varianti Puntuali ai sensi della L.R. 61/85 approvata con modifiche d'ufficio dalla Giunta Regionale Veneto con delibera n.2652 del 04.08.2000, pubblicata sul B.U.R. Veneto 79 in data 05.09.2000, il Comune di Jesolo ha previsto la redazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica riguardante i fiumi Sile e Cavetta.

Le indicazioni contenute in questo articolo derivano da quelle fornite dal Genio Civile, (Autorizzazione idraulica n.17334/57.16 dell'11 gennaio 2008) in relazione alla presentazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Sile Cavetta” adottato dal Comune di Jesolo, in data 9 maggio 2007.²

Le singole concessioni idrauliche potranno essere rilasciate dal Genio Civile sulla base delle previsioni del Piano Particolareggiato e dell'istruttoria idraulica di competenza, nonché subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. *qualunque danno o guasto dovesse verificarsi alle opere idrauliche per effetto del nulla osta, esso dovrà essere tempestivamente riparato dal concessionario in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dal Genio Civile di Venezia;*
2. *l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di esigere lo spostamento o la rimozione dei manufatti, qualora ciò si rendesse necessario per ragioni di pubblico interesse, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio senza che il concessionario abbia per ciò diritto ad indennità, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta;*

² Parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso il Genio Civile di Venezia nella seduta del 03/09/2007 con voto n. 280, “per quanto di competenza di questo Genio Civile si rilascia un parere favorevole con prescrizioni sul Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Sile-Cavetta”, in Comune di Jesolo (VE)”.

3. *qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente, lo stato dei luoghi o i manufatti così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente;*
4. *cavane, attracchi, pontili: le dimensioni e la tipologia degli ormeggi e delle cavane saranno valutati in fase di istruttoria dall'Ufficio del Concessioni del Genio Civile di Venezia;*
5. *bilance e luoghi di pesca: la tipologia e le dimensioni del capanno sono quelle indicate nello schema "Allegato 4_1" con l'obbligo di individuare all'interno del manufatto il vano tecnico del motore per la movimentazione della rete da pesca;
saranno valutate in fase di istruttoria dall'Ufficio del Genio Civile di Venezia le caratteristiche tecnico funzionali per l'espletamento della pesca in sicurezza;
le distanze tra le bilance è normata dal regolamento Provinciale di Venezia; sarà cura del concessionario premunirsi degli eventuali permessi per l'occupazione dei sedimi occupati;*
6. *permesso di costruire e agibilità: le concessioni e le autorizzazioni saranno rilasciate secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 59/1997 e D.Lgs. n. 112/1998 "Definizioni e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio Idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico"; il Comune rilascerà per suo conto quanto previsto dal D.P.R. 380/2001.*

Relativamente alla realizzazione di interventi negli ambiti fluviali, compresi quelli previsti dal presente Piano Particolareggiato, restano fatte salve sia le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale (R.D. 523/1904), alla navigazione (R.D. 959/1913) al divieto assoluto di piantumazione di alberature, secondo le distanze previste dal R.D. 523/1904 ed alle reti di bonifica (R.D. 368/1904), come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi, si rammenta, infatti che opere in prossimità di rilevati arginali o sponde devono essere specificatamente autorizzate, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Si conferma il divieto assoluto di piantumazione di alberature, secondo le distanze previste dal R.D. 523/1904.

Art. 2 – Oggetto ed ambito di intervento

L'ambito d'intervento comprende l'alveo dei fiumi Sile e Cavetta, nonché le aree golenali, all'interno dei due argini maestri (che fungono da limite, per i tratti di competenza del territorio comunale).

In particolare viene preso in considerazione il tratto del fiume Sile a partire dalla Torre di Caligo, collocata al confine con il Comune di Musile di Piave, fino al capoluogo, dove il corso d'acqua si divide e prosegue sull'alveo della Piave Vecchia fino alla foce (al confine con il Comune di

Cavallino-Treporti) ed il canale Cavetta che sfocia sul fiume Piave, in corrispondenza della frazione di Cortellazzo.

I due corsi d'acqua hanno caratteristiche morfologiche ed ambientali completamente diverse. Il Canale Cavetta, infatti, presenta caratteristiche completamente artificiali (sede rettilinea, tipologia degli argini ecc.). Il fiume Sile, invece, si caratterizza per la presenza di elementi "naturali" delle forme fluviali (andamento meandriforme, golene, aree alberate, slarghi, rami secondari, zone con argini più bassi ed erbosi, percorsi arginali sopraelevati, ecc.).

L'obiettivo principale del presente piano è quello di individuare le fasce fluviali dove poter collocare bilance, cavane, pontili e attracchi di futura realizzazione.

Art. 3 – Natura e finalità del Piano

Detto strumento urbanistico viene redatto ai sensi dell'art. 19, 1° comma lettera a, della L.R. n.11 del 23 aprile 2004 e, per le caratteristiche dell'intervento e le previsioni contenute, esso assume i contenuti e l'efficacia di Piano Particolareggiato.

Obiettivo del piano è l'individuazione di quei tratti di sponda dove sia possibile installare nuove bilance, cavane, pontili e attracchi compatibilmente con i caratteri e le peculiarità ambientali presenti, nonché con le strutture preesistenti, in accordo con le normative ed i piani sovraordinati vigenti.

Gli interventi previsti, siano essi di nuova installazione e/o di sistemazione, sono disciplinati dagli elaborati del Piano Particolareggiato e dalle Norme Tecniche di Attuazione. Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alle norme e/o regolamenti di carattere superiore.

In sede di progettazione esecutiva, saranno necessarie tutte le autorizzazioni di legge.

Art. 4 - Elaborati che compongono il Piano Particolareggiato

Il Piano Particolareggiato, così come emerso dalla VlncA, è composto da documenti di nuova elaborazione e da alcuni documenti facenti parte della prima stesura dello stesso.

Elenco degli elaborati:

- Allegato 1: Relazione illustrativa
- Allegato 2 : Documentazione fotografica
- Allegato 3 : Norme Tecniche d'Attuazione
- Allegato 4.1: Tipologia bilancia
- Allegato 4.2: Tipologia cavana
- Allegato 4.3: Tipologia pontile
- Cartografia:

- Da tav. 5.1 a tav.5.4 - Stato di fatto
- Da tav. 6.1 a tav. 6.3 - Presenza del canneto
- Da tav. 7.1 a 7.3 Fasce fluviali idonee all'istallazione di cavane, pontili, attracchi e bilance

Art. 5 – Validità

Il Piano Particolareggiato avrà la validità di 10 (dieci) anni a partire dalla sua entrata in vigore, fatte salve proroghe che l'Amministrazione Comunale riterrà opportune mediante provvedimenti ai sensi di legge.

Il Piano potrà essere oggetto di revisione, anche prima della scadenza, per motivate esigenze espresse dal Genio Civile di Venezia, gestore delle opere idrauliche, oltre che dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – “Manufatti afferenti alle acque”: descrizione e distanze

a)- Idrovore, chiaviche e chiuse per la navigazione

Trattasi di manufatti atti a regolare la quantità d'acqua negli alvei, soggetti a norme specifiche emanate dagli Enti gestori dei corsi d'acqua stessi.

Gli stessi Enti gestori, in occasione di interventi sui manufatti in argomento, valuteranno le necessità idrauliche assieme alla possibilità di conservazione degli elementi di pregio storico ed al corretto inserimento paesaggistico con apposita scelta di forme e materiali.

b)- Cippi della conterminazione lagunare

Trattasi di manufatti storici atti ad indicare il perimetro della Laguna Veneta, posti nella conterminazione lagunare nel 1791.

I cippi ancora esistenti ed individuati nelle tavole di piano devono essere conservati secondo la loro forma originale. Qualsiasi intervento su di essi è volto al restauro ed alla valorizzazione, anche mediante la cura e pulizia dell'intorno che dovrà essere liberato da eventuali presenze di "corpi" anomali.

c) –Cavane, attracchi, pontili

Nei tratti identificati come idonei nelle tavole di piano possono essere realizzate nuove strutture secondo le indicazioni riportate negli allegati “Tipologie”e comunque nel rispetto delle indicazioni generali del Genio Civile riportate all'art. 1 delle presenti norme. Nella loro realizzazione dovranno essere recepiti il nulla osta idraulico (Regione Veneto–Genio Civile), il nulla osta di compatibilità della navigabilità (Regione Veneto - organismo delegato) ed il nulla osta dell' Ispettorato di Porto.

Sul fiume Cavetta, a causa della ristretta sezione di deflusso, i pontili dovranno avere uno sviluppo parallelo alla sponda.

La realizzazione di nuove cavane lungo il fiume Sile, dato il particolare interesse che queste strutture hanno nel territorio e la particolare interferenza con i caratteri ambientali, è subordinata alla previsione ed alla realizzazione di opere di supporto quali la sistemazione della viabilità, un congruo numero di parcheggi, aree di sosta attrezzata e di servizio ai pescatori ed agli utenti in generale dotate dei relativi impianti tecnologici.

Per quanto attiene ai materiali che dovranno essere impiegati è consentito l'utilizzo esclusivamente del legno, in forma di pali, per i montanti verticali di sostegno da infiggere nell'alveo fluviale, e di tavolato per le pareti di tamponamento, mentre per quanto riguarda la copertura dovranno essere utilizzati strati di paglia e canna palustre sostenuti da tavolati. I natanti dovranno essere ormeggiati a pali decorosi del tipo "palazzo" di colore azzurro – rosso, tipologia prescrittiva come da foto.



La realizzazione di nuove cavane o gruppi di cavane, pontili/attracchi e le bilance (qualora gli stessi pontili/attracchi non siano di pertinenza delle ultime) dovrà rispettare una distanza minima non inferiore a ml. 50.

Sono vietate le cavane lungo tutto il percorso del Cavetta e sul tratto del Sile che dal ponte di via Adriatico arriva all'inizio dell'area "Ca' Silis".

Le opere di costruzione e/o sistemazione non devono comportare processi di “cementificazione” delle sponde.

Per le cavane, attracchi, pontili esistenti è ammessa la ristrutturazione ai sensi della normativa vigente.

La realizzazione lungo il fiume Sile di pontili con sviluppo perpendicolare alla sponda è limitata ad imbarcazioni di lunghezza fino a 4,80 mt., ed in ogni caso non in corrispondenza di una ridotta sezione di deflusso, da valutarsi in sede di esame della singola istanza.

d) - Bilance e luoghi di pesca

Qualunque intervento atto all'installazione o alla sistemazione di bilance e luoghi di pesca è soggetto al rispetto delle indicazioni generali del Genio Civile, riportate all'art. 1 delle presenti norme tecniche.

La realizzazione o la sistemazione, in caso di bilance meccaniche, potrà avvenire predisponendo a terra due tralicci di forma snella atti alla funzione, strutture che per un adeguato ancoraggio potranno essere affiancate da appositi tiranti, con le medesime precauzioni ambientali.

Gli attracchi a terra e/o sull'acqua dovranno essere opportunamente mascherati al fine di avere un minor impatto visivo.

Per ogni bilancia potrà essere realizzato l'attracco per una imbarcazione in adiacenza alla struttura, salvaguardando al massimo il canneto, qualora presente.

Qualora i tralicci siano posti a terra o in prossimità, essi potranno essere arricchiti da alberature che con il tempo contribuiranno alla mimetizzazione parziale della struttura.

Bilance più semplici possono essere eseguite o sistemate prevedendo in luogo dei tralicci dei pali in legno, valutando se questi saranno sufficienti da soli a mantenere in sito la rete da pesca, in caso contrario si procederà con il supporto dei tiranti.

Strutture di forma più semplice, per bilance di minore ampiezza sono ammissibili secondo le indicazioni contenute negli allegati “tipologie” e, comunque, nel rispetto delle indicazioni generali del Genio Civile riportate all'art. 1 delle presenti norme. Nella loro realizzazione dovranno essere recepiti il nulla osta idraulico (Regione Veneto – Genio Civile), il nulla osta di compatibilità della navigabilità (Regione Veneto - organismo delegato) ed il nulla osta dell' Ispettorato di Porto.

Per quanto attiene ai materiali che dovranno essere impiegati per la struttura dei capanni, è fatto obbligo l'utilizzo del legno o di pannelli sandwich, sempre in legno, con interposti materiali isolanti; la copertura dovrà essere realizzata in canna palustre sostenuta da tavolato.

La superficie massima dei capanni dovrà risultare di 20 mq, comprese le pareti esterne. Può essere realizzato un ballatoio, lungo il perimetro, con uno sporto di 1,00 m ed un'appendice verso la rete, sempre da 1,00 m, atta al recupero del pescato.

È vietata l'installazione di bilance da pesca e relative strutture di servizio:

- alla foce del fiume Sile;
- sul fiume Cavetta;
- nelle zone non espressamente individuate dalla Cartografia allegata;
- in prossimità di ponti stradali, approdi, attraversamenti di linee tecnologiche (telefonia, Enel, Acquedotto, Fognatura, ecc.), costruzioni ad uso pubblico, confluenze con altri corsi d'acqua, centrali di sollevamento, chiuse fluviali;
- nelle linee di divieto e di zona riservata individuate nelle tavole progettuali;
- in assenza delle distanze minime dalle bilance preesistenti.

È altresì vietata l'installazione di apprestamenti ad uso bilance da pesca in zone e luoghi che possano costituire pericolo o pregiudizio alla pubblica incolumità.

Con la realizzazione delle bilance da pesca o nella sistemazione di quelle esistenti, si potranno eseguire strutture complementari come delle passerelle in legno.

La realizzazione di queste strutture di supporto dovrà rispettare le indicazioni degli allegati “tipologie”, e comunque nel rispetto delle indicazioni generali del Genio Civile riportate all'art. 1 delle presenti norme. Nella loro realizzazione dovranno essere recepiti il nulla osta idraulico (Regione Veneto–Genio Civile), il nulla osta di compatibilità della navigabilità (Regione Veneto-organismo delegato) e il nulla osta dell'Ispettorato di Porto.

All'interno dei volumi di supporto all'attività dovranno essere collocati un lavamano ed un servizio igienico, con una congrua riserva d'acqua utilizzabile ai soli fini igienici, entrambi collegati ad una vasca a tenuta stagna, dove non esista la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura, che verrà periodicamente svuotata ed il cui contenuto smaltito presso le strutture all'uopo demandate.

Le opere di costruzione e/o sistemazione non devono comportare processi di “cementificazione” delle sponde.

l'installazione di bilance è consentita negli ambiti individuati in cartografia.

Il numero massimo di bilance installabili è pari a dodici rispettando una distanza di 50 m tra due bilance (nuove o esistenti).

Per le bilance esistenti è ammessa la ristrutturazione ai sensi della normativa vigente.

Ogni soggetto legittimato alla richiesta potrà richiedere l'installazione di una sola bilancia da pesca.

Art. 7 – Soggetti legittimati alle richieste.

Relativamente alle domande di costruzione delle bilance, per la procedura di individuazione dei soggetti legittimati alle richieste stesse, si procederà con selezione mediante apposito bando di

assegnazione, che sarà trasmesso al Genio Civile di Venezia per concordarne le linee generali. Verrà rilasciato o attestato il previsto titolo edilizio nel rispetto delle previsioni di legge e riconoscendo una graduatoria stilata in base alle caratteristiche possedute dai soggetti richiedenti nel seguente ordine di valore:

- a) residenti proprietari frontisti con il demanio fluviale;
- b) proprietari frontisti;
- c) residenti con disponibilità;
- d) non residenti con disponibilità;

nel caso di parità di diritti, prevale la data della richiesta.

Art. 8 Permesso di costruire e agibilità

Tutti gli interventi qui disciplinati, da realizzarsi entro gli ambiti individuati come idonei nelle tavole di progetto, sono da considerarsi in attuazione diretta del Piano Particolareggiato e soggetti al rispetto delle indicazioni generali del Genio Civile, riportate all'art. 1 delle presenti norme tecniche.

Le domande per l'ottenimento dei permessi di costruire, oggetto di singola istruttoria e con acquisizione di parere della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata, potranno essere presentate da tutti gli aventi titolo, purché la ditta richiedente si impegni, dopo un accurato rilievo sul posto, a produrre con la domanda stessa, una documentata relazione sullo stato delle sponde dei fiumi. Nel qual caso si rilevi uno stato di degrado delle stesse, con i lavori per l'installazione dei manufatti, dovrà essere prevista la sistemazione delle sponde e degli argini interessati dai lavori previo parere vincolante del Genio Civile, a cura e spese dei soggetti richiedenti (tali opere dovranno essere previste e far parte integrante dei titoli abilitativi).

L'agibilità dei manufatti, qualora si renda necessaria, potrà essere rilasciata seguendo le modalità previste dall'art.24 (L) –Certificato di agibilità – del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 Contributo di costruzione

Il contributo di costruzione è disciplinato oltre che dall'art. 16 (L) – “Contributo per il rilascio del permesso di costruire” del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni, anche dall'allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 27.04.2004, integrato successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 14.03.2006 e successive modifiche, integrazioni.

Art. 10 Zona riservata al Comune di Jesolo

Il Comune di Jesolo si riserva la facoltà di installare nella sponda idonea individuata nella tav.7.2, una bilancia con esclusiva finalità didattica, aggiuntiva rispetto a quelle previste dal presente piano, disciplinata mediante concessione idraulica onerosa. In tale manufatto dovrà essere ricavato un attracco con relativo pontile per le imbarcazioni del Genio Civile di Venezia.

Art. 11 Efficacia – limiti di applicazione

Le presenti Norme ed il relativo Piano (Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei fiumi Sile e Cavetta) non modificano le previsioni di interventi pianificatori e progettuali normati dal P.R.G. vigente, in particolar modo dall'art. 64 “ Area per la nautica (attrezzature nautiche, darsene)” della variante di adeguamento al Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana (P.A.L.A.V.).

Il presente piano è da considerarsi strumento attuativo anche relativamente alle previsioni contenute negli artt. 64, 85 e 86 delle N.T.A. del P.R.G..

Nel tratto fluviale del Sile compreso tra il ponte per Cavallino e la foce non è consentita l'installazione di bilance.